

### **NORMATIVA SCIOPERO IN CASO DI COVID-19**

L'articolo 4, comma 6 dell' Accordo Nazionale 26 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, recita *"Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali"*

Il Presidente della Commissione di Garanzia sullo sciopero, Prof. Santoro Passarelli è intervenuto nel periodo di emergenza Covit -19 con una serie di delibere invitando le OOSS e le Associazioni Professionali ad astenersi dal porre in essere scioperi.

In particolare la Commissione nella seduta del 26 marzo (nota prot. n. 4096/GEN), con riferimento alla proclamazione degli scioperi in atto, richiamata la delibera del 24 febbraio 2020 (nota 24 febbraio, prot. n. 2796/GEN con la quale la Commissione aveva rivolto un fermo invito alle OOSS ed alle Associazioni professionali affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020, al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus), preso atto del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica sull'intero territorio nazionale considerati i provvedimenti adottati dal governo per contrastare il diffondersi della pandemia, rinnova il fermo invito alle OOSS a non effettuare astensioni collettive fino alla data del 30 aprile al fine di evitare ulteriore aggravio alle istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID -19. La stessa Commissione, invita peraltro, le OOSS a sospendere immediatamente gli scioperi proclamati riservandosi di accertare, in seguito all'apertura del procedimento di valutazione ogni altra violazione che dovesse emergere e ad assumere provvedimenti sanzionatori.

## **BOZZA PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE**

### **Le sottoscritte organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale,**

nel rispetto dell'articolo 4, comma 6 dell'Accordo sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto il 26 settembre 2001, secondo cui "*Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali*", nonché dell'invito rivolto dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero (v. note del 24 febbraio 2020, prot. n. 2796/GEN e del 26 marzo 2020 prot. n. 4096/GEN) di astenersi dall'effettuare astensioni collettive durante l'attuale stato di emergenza da Covid-19, al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus,

#### **rilevate le seguenti motivazioni**

- necessità di modificare l'attuale normativa sull'utilizzo dei DPI del personale sanitario contenuta negli articoli 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nell'articolo 34 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, nel senso di garantire il rispetto delle norme nazionali previgenti e i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (DPI), assicurando la massima protezione possibile (almeno ffp2 in relazione all'assistenza dei pazienti Covid-19 ed ffp3 in corso di procedure invasive), e non consentendo il ricorso a mascherine prive del marchio CE di conformità alle prescrizioni europee;
- necessità di modificare l'attuale disposizione contenuta nell'articolo 7 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 in materia di sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e degli operatori dei servizi pubblici essenziali che esclude gli stessi operatori dall'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Si rende, al contrario, indispensabile prevedere che i medesimi operatori sanitari sospendano l'attività con obbligo di isolamento fiduciario per almeno 72 ore e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al Sars-CoV-2;
- necessità di escludere la responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie per eventi avversi verificatisi nel periodo dell'emergenza epidemica Covid-19 - attraverso la previsione di una nuova regola che limiti la responsabilità civile e penale del personale medico e sanitario preposto a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso ad ipotesi eccezionali e che riconduca la nozione di colpa grave a soli casi di macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali, tenendo conto in ogni caso del particolare contesto lavorativo e organizzativo in cui è eseguita la prestazione lavorativa;
- necessità di aumentare i contratti di formazione post laurea, autorizzando l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di portare l'offerta formativa dagli attuali 9.000 a 14.000 contratti di formazione specialistica;

- necessità di: assumere specialisti, con rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato con successiva stabilizzazione, attingendo da graduatorie esistenti o mediante avvisi pubblici da effettuare con procedure semplificate di durata non superiore a 7 giorni; consentire la partecipazione ai suddetti avvisi pubblici a tempo determinato di medici specializzandi iscritti al IV e V anno del corso di specializzazione, senza vincoli di assegnazione alle strutture della rete formativa, prevedendo un contratto collegato a quello della Dirigenza dell'Area Sanità e la loro stabilizzazione una volta acquisito il titolo; evitare il ricorso a contratti libero- professionali "usa e getta"; convertire gli eventuali contratti libero-professionali sottoscritti in applicazione delle disposizioni emergenziali in contratti subordinati a tempo determinato.

Non avendo trovato la disponibilità a discutere e a trovare una soluzione condivisa in tempi certi e rapidi sulle questioni sopra indicate,

**proclamano formalmente lo stato di agitazione,**

con l'intento di giungere, in assenza di soluzioni alle questioni sollevate, alla indizione di una giornata di protesta nazionale da attuarsi in forma "virtuale", ossia garantendo la regolare esecuzione della prestazione lavorativa e devolvendo la relativa quota di retribuzione trattenuta all'acquisito di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari coinvolti nella lotta contro l'epidemia da Covid-19 (*OPPURE INDICARE UN'ALTRA FINALITÀ es...dare alla Protezione Civile...oppure dire "per finalità sociali" che saranno successivamente comunicate*).

Distinti saluti

Carlo Palermo ANAAO ASSOMED

Guido Quici CIMO-FESMED

Alessandro Vergallo AAROI-EMAC

Mauro Mazzoni FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)

Andrea Filippi FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN

Aldo Grasselli FVM Federazione Veterinari e Medici

Roberto Bonfili COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA UIL FPL

Biagio Papotto CISL MEDICI

Raffaele Perrone Donnorso ANPO ASCOTI FIALS MEDICI